

	SCHEMA DI	
	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL VACCINO	
	ESAVALENTE E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL	
	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA	
	1 lettera a) L.R. 19/2007 E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA-	
	C.I.G.: 662885937F	
	TRA	
	<i>La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.</i> , con sede legale	
	in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,	
	iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al	
	n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona	
	del, (nel seguito per brevità anche " <i>S.C.R. – Piemonte S.p.A.</i> ")	
	E	
, con sede legale in, Via n., capitale sociale Euro= i.v.,	
	iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n.	
	..., REA di, P. IVA, in persona del, (nel seguito	
	per brevità anche " <i>Fornitore</i> ");	
	PREMESSO CHE	
	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	
	3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
	b) la Regione Piemonte ha incaricato S.C.R.-Piemonte S.p.A., nell'ambito	
	della categoria dei vaccini per profilassi igienico sanitaria di cui alla	
	D.G.R. n. 6-11703 del 06 luglio 2009, di procedere	
	all'approvvigionamento aggregato dei vaccini ad uso umano;	
		Pagina 1 di 29

	c) con Determinazione del direttore Amministrativo n. 22 del 4 febbraio	
	2014 veniva affidata alla Società GlaxoSmithKline la fornitura dei	
	sottoindicati vaccini ad uso umano fino al 09 febbraio 2017, fatto salvo	
	quanto nel seguito:	
	- Anti-difterite-tetano-pertosse-acellulare pediatrico	
	- Anti-difterite-tetano-pertosse- polio adulti	
	- Anti-Epatite A - Epatite B formulazione adulti	
	- Anti-Epatite A - Epatite B formulazione pediatrico	
	- Anti-meningococco coniugato A-C-Y-W135 da 12 a 24 mesi	
	- Anti-epatite B per dializzati adiuvato con AS04 (ciclo vaccinale	
	- ESAVALENTE (Anti-difterite-tetano-pertosse acellulare pediatrico -	
	Haemophilus influenzae b - Epatite B- polio inattivato);	
	d) con riferimento all'ESAVALENTE (Anti-difterite-tetano-pertosse	
	acellulare pediatrico - Haemophilus influenzae b - Epatite B- polio	
	inattivato) la Convenzione sopracitata aveva validità fino al 07 aprile	
	2015, oltre ad eventuali ulteriori 12 mesi da attivarsi su comunicazione	
	scritta di S.C.R.-Piemonte S.p.A.;	
	e) in data 01 aprile 2015 è stato sottoscritto tra le parti un atto aggiuntivo	
	in modifica dell'art 3 (durata) del contratto stipulato in data 26 marzo	
	2014;	
	f) con e mail del Direttore Acquisti in data 09 marzo c.a., veniva	
	inoltrato il Capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura del	
	vaccino ad uso umano in questione nonché l'ordinativo di fornitura e	
	l'indicazione dei volumi e delle basi d'asta;	
	g) la Regione Valle d'Aosta ha nuovamente comunicato l'intenzione di	
		Pagina 2 di 29

	aderire alla Convenzione e pertanto ha comunicato il proprio fabbisogno;	
	h) S.C.R.-Piemonte S.p.A., con provvedimento n._____del_____, in	
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha	
	indetto una procedura aperta per la stipula di una Convenzione per la	
	fornitura di vaccini ad uso umano e servizi connessi per le aziende del	
	servizio sanitario regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R.	
	19/2007 e per l'Azienda USL Valle d'Aosta;	
	i) con provvedimento n.____del _____, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha	
	aggiudicato definitivamente la fornitura a_____;	
	j) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai	
	fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	
	materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e	
	sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva e la polizza assicurativa a	
	copertura del rischio da responsabilità civile;	
	k) il Fornitore aggiudicatario ha attivato il servizio di supporto e assistenza	
	secondo quanto disposto al par. 6.3 del Capitolato Tecnico ed ha	
	comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-mail	
	dedicati alla Convenzione;	
	l) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa	
	espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le	
	condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni	
	Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.	
	<i>Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate</i>	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
		Pagina 3 di 29

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R.-Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico, l'Offerta Economica, cauzione definitiva, polizza RC.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti degli Enti a fornire il prodotto oggetto del presente atto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo di dosi n. 206.000 per il le aziende del servizio sanitario del Piemonte e per l'Azienda USL Valle d'Aosta.

Unitamente alla fornitura dei Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:

a) trasporto e consegna

b) assistenza e consulenza alla fornitura.

2. Il quantitativo massimo di cui al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del

singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.

3. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo indicato al comma 1 fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

4. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura che devono essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente ed in cui devono essere indicati quantomeno, di volta in volta, la descrizione del prodotto che l'Azienda intende acquistare dall'aggiudicatario, la quantità, nonché il luogo di consegna ed i riferimenti per la fatturazione.

5. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

6. Gli Enti hanno la facoltà di richiedere al Fornitore un aumento pari al 20%

	del quantitativo della fornitura, previa autorizzazione all'incremento della	
	fornitura prevista nella Convenzione fino alla concorrenza del quinto del	
	quantitativo ai sensi del R.D. 2440/1923, da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A..	
	Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di richiedere al Fornitore una	
	riduzione del 20% del quantitativo della fornitura dalle stesse richiesta	
	dandone contestuale comunicazione a S.C.R.- Piemonte, senza che a fronte	
	della richiesta di riduzione di tali quantità nel limite indicato, il Fornitore	
	possa avanzare alcuna pretesa.	
	ART. 3 - DURATA	
	La presente Convenzione ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla data della	
	sua sottoscrizione/esecuzioni anticipata della fornitura e, nella sola ipotesi in	
	cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito	
	(di cui all'art. 2 comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di	
	ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da	
	parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..	
	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
	Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla	
	Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche	
	eventualmente incrementato.	
	ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
	Ciascun Ordinativo dovrà essere inviato al Fornitore con le modalità stabilite	
	al paragrafo 1 del Capitolato Tecnico. Per l'esecuzione della fornitura oggetto	
	di ciascun Ordinativo, il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a	
	svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei	
		Pagina 6 di 29

termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art.

9.

ART. 5 – VERIFICHE

ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO

Le Amministrazioni Contraenti, entro trenta giorni dal ricevimento dei prodotti, si riservano di verificare la conformità della stessa rispetto alle previsioni contrattuali e a quanto previsto nell'Ordinativo di fornitura, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i..

Oltre il termine di cui sopra, e per tutta la durata della Convenzione, le Amministrazioni contraenti ed S.C.R.- Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno comunque facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del vaccino consegnato con quelle descritte nel presente documento e nella scheda tecnica.

La verifica si intende positivamente superata solo se il prodotto consegnato presenta i requisiti quali/quantitativi previsti. Al positivo completamento delle attività verrà redatto un apposito verbale. In caso di esito negativo della verifica, l'Ente attiverà le pratiche di reso dei prodotti difettosi e/o non conformi, secondo quanto previsto all'art. 6.2 del capitolato Tecnico; di tale evento l'Ente darà tempestiva comunicazione a S.C.R.-Piemonte S.p.A.

ART. 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;
- b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;
- c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
- d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;
- f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 comma 4 sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune

	correzioni;	
	g) eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in	
	tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da	
	ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella	
	presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di	
	Fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti	
	con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e	
	della dislocazione delle sedi e degli uffici degli Enti. Salvo diverso	
	accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione, resta comunque inteso che il	
	Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e	
	modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi;	
	h) non dare esecuzione ad ordinativi di fornitura oltre la concorrenza del	
	quantitativo della Fornitura, informando tempestivamente	
	l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;	
	i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura	
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli	
	Ordinativi di fornitura;	
	j) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 8 del	
	Capitolato Tecnico;	
	k) consentire a S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per	
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e	
	anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle	
	prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la	
	propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
	l) fornire, compresi nel prezzo di aggiudicazione, tutti i dispositivi per la	
		Pagina 9 di 29

	somministrazione necessari per l'erogazione del prodotto oggetto della	
	presente convenzione, laddove lo richieda;	
	m) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le	
	Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle	
	pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti	
	dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in	
	relazione a diritti di privativa vantati da terzi;	
	n) effettuare le comunicazioni di cui all'art. 7.4 del Capitolato Tecnico,	
	secondo le modalità ivi previste;	
	o) dare garanzia dimostrabile che i corrieri specializzati incaricati per la	
	consegna dei vaccini effettuino il trasporto in condizioni controllate tali da	
	rispettare le specifiche di conservazione del prodotto; il rispetto della	
	temperatura di conservazione prevista per il vaccino oggetto della	
	fornitura sarà, dunque, dimostrato tramite opportuna documentazione da	
	allegare al documento di trasporto nonché dalla obbligatoria presenza	
	dell'indicatore di temperatura.	
	ART. 7 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA	
	Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun	
	Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e	
	nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 5 e 6.1.	
	Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare	
	(vedi par. 9 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità	
	dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nella richiesta di consegna.	
	In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti,	
	troverà applicazione quanto disciplinato al par. 6.2 del Capitolato Tecnico.	
		Pagina 10 di 29

ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITA'DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Amministrazione Contraente al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto proposto (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato nella Dichiarazione di Offerta economica, pari a €

_____ (IVA esclusa)

Il prezzo unitario sopraindicato rappresenta il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

2. Il predetto corrispettivo è dovuto e si riferisce/scono alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

3. Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

4. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture, aventi cadenza mensile posticipata.

5.Ciascuna fattura, che dovrà essere completata con il riferimento al CIG derivato, dovrà essere inviata a mezzo posta ovvero, laddove espressamente autorizzato a mezzo PEC, all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente. I predetti corrispettivi, trattandosi di a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura.

6.É fatto obbligo al Fornitore di procedere alla fatturazione in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

7.Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.

In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, sono i seguenti:

presso _____ IBAN _____,

presso _____ IBAN _____,

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono _____

8. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva del Fornitore.

9. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile alle Amministrazioni, entro il termine di cui al comma 3 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

10. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2.1 del Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dagli Enti.

11. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

ART. 9 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito all'art. 6.1 del Capitolato Tecnico, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno

	lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare	
	una penale pari all'1 (uno) per mille del valore dell'Ordinativo di	
	fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior	
	danno;	
	<u>b)</u> in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato	
	per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito all'art.	
	6.2.1 del Capitolato Tecnico, per ogni giorno lavorativo di ritardo	
	l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'1	
	(uno) per mille del valore del prodotto oggetto di contestazione, fatto	
	salvo il risarcimento del maggior danno;	
	<u>c)</u> in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a	
	seguito di indisponibilità temporanea del Prodotto rispetto ai termini	
	massimi stabiliti all'art. 7.1 del Capitolato Tecnico, per ogni giorno	
	lavorativo di ritardo l'Ente Contraente potrà applicare una penale pari	
	all'1 (uno) per mille del valore del prodotto oggetto di indisponibilità	
	temporanea, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni	
	in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal	
	caso l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore la penale di	
	cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo	
	effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.	
	2. In caso di mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza, non	
	imputabile a S.C.R.- Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso	
	fortuito, rispetto al termine di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico, il	
	Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.- Piemonte S.p.A. una penale	
		Pagina 14 di 29

	<p>pari a Euro 100,00 per ogni ulteriore giorno lavorativo di mancata disponibilità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.</p>	
	<p>3. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico per la consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, o eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R., sarà facoltà di quest'ultima applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.</p>	
	<p>ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE</p>	
	<p>DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI</p>	
	<p>1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A..</p>	
	<p>In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.</p>	
	<p>Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.</p>	
	<p>2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle</p>	
	<p>Pagina 15 di 29</p>	

	penali di cui all'art. 9 commi 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R.- Piemonte S.p.A..	
	In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.- Piemonte	
	S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
	della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare	
	l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 9	
	comma 2 e 3 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento	
	3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti	
	dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Operatore Economico a	
	qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto,	
	avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al	
	successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o	
	procedimento giudiziario.	
	4. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare all'Operatore	
	Economico penali di cui all'art. 9 comma 1 sino a concorrenza della misura	
	massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in	
	ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non	
	preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	5. In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell'esecuzione degli	
	obblighi derivanti dalla Convenzione e dai singoli ordinativi, nei casi di grave	
	inadempienza o qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il	
		Pagina 16 di 29

	3.La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto SCR - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulla	
	cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano	
	l'applicazione delle penali.	
	4. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A a far data dalla	
	sottoscrizione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni	
	Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fornitura.	
	5.La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino	
	alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti e	
	sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate -	
	previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di	
	S.C.R. - Piemonte S.p.a. verso l'Operatore Economico - a seguito della piena	
	ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In	
	particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura	
	dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento	
	dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3,	
	D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da	
	parte dell'Operatore Economico all'istituto garante, di un documento	
	attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare	
	residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di	
	emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte	
	S.p.A..	
	6.In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
	consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
		Pagina 18 di 29

	7.Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	8.In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo	
	S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del	
	pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto	
	l'ordinativo emesso e non ancora eseguito, fermo restando il risarcimento del	
	danno.	
	9.L'Operatore Economico ha presentato adeguata polizza assicurativa per	
	responsabilità civile verso terzi, valida per tutta la durata della Convenzione,	
	così come indicato alla lettera g) delle premesse; resta ferma l'intera	
	responsabilità di ciascun Operatore Economico anche per danni	
	eventualmente non coperti da detta polizza ovvero per danni eccedenti i	
	massimali assicurati.	
	10.L'Operatore Economico ha presentato una polizza di responsabilità civile	
	verso i prestatori di lavoro, valida per tutta la durata della Convenzione, così	
	come indicato alla lettera f) delle premesse; resta inteso che eventuali	
	risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta	
	polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico del Fornitore.	
	ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonchè alle	
	specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento	
		Pagina 19 di 29

delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione della

Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte della Convenzione;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto nei confronti del Fornitore inadempiente, a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, e comporta la risoluzione della Convenzione.

3. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, S.C.R. - Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo dello stesso o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non

sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto di S.C.R. Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

5. Nel caso di risoluzione, S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore inadempiente il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 13 - SUBAPPALTO

1. (da inserire se il subappalto è vietato) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[ovvero]

1. (da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta) % dell'importo massimo contrattuale .

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

3. Le Amministrazioni. non provvederanno a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di violazione di detti divieti, S.C.R. - Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto, all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 15 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i

1. Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'Ordinativo di fornitura, indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun ordinativo nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui agli artt. 9, 12 e 13 della presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui al precedente art. 11.

3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza della Convenzione, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. il certificato di regolare esecuzione della fornitura in oggetto.

ART. 18 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di mera

	fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il	
	D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).	
	Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato	
	disposto dell’art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 28	
	del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di	
	Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle	
	prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al	
	momento della pubblicazione della presente procedura.	
	Pertanto qualora l’Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da	
	interferenza, l’Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di	
	sicurezza e redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d.	
	DUVRI), che sarà allegato all’Ordinativo di Fornitura quale parte integrante	
	dello stesso.	
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario,	
	andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi	
	dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,	
	al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
	single analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	
	ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI	
	1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.	
	196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con	
	particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di	
	sicurezza da adottare.	
	2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione	
		Pagina 25 di 29

	sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
	errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
	elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del	
	D.Lgs. n.196/2003.	
	3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua	
	esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	
	Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della	
	stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e	
	tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore	
	aggiudicatario.	
	4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono	
	al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla	
	stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al	
	monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al	
	contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei	
	dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle	
	Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	
		Pagina 26 di 29

qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all’informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

ART. 20 - DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente
Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché
dal Capitolato Tecnico.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.a. per legge, ivi

incluse le eventuali spese di registrazione della Convenzione. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore

ART. 23 - CLAUSOLA FINALE

1.L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi (o di parte di essi) da parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto; art. 3 – Durata; art. 6 – obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 8 – corrispettivi e modalità di pagamento; art. 9 - Penali; art. 10 - Procedimento di contestazione

dell'inadempimento ed applicazione delle penali; art. 12 - Clausola risolutiva espressa; art. 13 – Subappalto; art. 14 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 19 – Trattamento dei dati;; art. 20 – Disciplina applicabile; art. 21 – Foro competente; art. 22 – Spese contrattuali; art. 23 – Clausola finale.

S.C.R. - Piemonte S.p.A.

Il Fornitore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Schema di convenzione